



# Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

## D.L. 175/2025 / A.C. 2758

Dossier n° 158 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
12 gennaio 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2758
D.L.	175/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

### Contenuto

L'**articolo 1** introduce delle disposizioni in materia di crediti d'imposta **Transizione 5.0**. Nello specifico, fissa al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al GSE le **comunicazioni di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta**. Conseguentemente, si consente la possibilità di integrare entro, il **termine perentorio del 6 dicembre 2025** (o altra data anteriore indicata dal GSE), le comunicazioni effettuate tra il **7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025**.

Si fornisce un'interpretazione autentica secondo cui il **divieto di cumulo si interpreta** nel senso che, **per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l'impresa non può presentare domanda per l'accesso** ad entrambi i benefici fiscali (credito d'imposta Transizione 5.0 e credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali). Pertanto, le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda per l'accesso ad entrambi i crediti d'imposta, **devono optare**, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d'imposta entro il termine del **27 novembre 2025**.

Si precisa che la **vigilanza** sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è **esercitata dal GSE**.

Infine, si individuano le modalità di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'applicazione di tale articolo, pari a **250 milioni di euro per l'anno 2025**.

L'**articolo 2**, comma 1, lett. *a)-b), d)-g) i), m)-o* e *q)* dispone modifiche che hanno principalmente una **funzione di coordinamento e armonizzazione** della disciplina sulle **aree idonee** all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In sostanza, vengono ricondotti all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) i rinvii prima contenuti in altra normativa.

Questo trasferimento aggiorna e definisce tre ambiti specifici:

- la nuova disciplina per l'installazione di **impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole**;
- la nuova disciplina generale concernente le **aree idonee su terraferma**;
- la nuova disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali, nell'identificare le aree idonee, garantiscano il raggiungimento degli **obiettivi di potenza installata** previsti dal PNIEC.

Completano il quadro normativo ulteriori misure di raccordo in materia di valutazioni ambientali e l'abrogazione di alcune norme del d.lgs. n. 199/2021, ora trasposte all'interno del TU FER.

L'**articolo 2, comma 1**, lett. *c), h), l)* e *p)* riconduce all'interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) e aggiorna la definizione e la disciplina relative a:

- impianti agrivoltaici;
- aree idonee all'installazione di impianti a FER su terraferma;
- aree idonee a mare;
- regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee;
- interventi realizzabili all'interno dei siti UNESCO;
- piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione.
- obiettivi di potenza aggiuntiva regionale per il raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva da impianti a FER prevista dal PNIEC.

Il **comma 1-bis**, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare al Senato, introduce una **disciplina transitoria**, stabilendo che le nuove regole sulla definizione di aree idonee e sui regimi semplificati nelle

aree idonee non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Viene inoltre previsto che nei casi di progetti che coinvolgano aree di **elevato valore agricolo**, le regioni o province autonome possano ricorrere all'**opposizione in conferenza di servizi**.

L'**articolo 2-bis**, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, apporta una serie di modifiche alla normativa in materia di poteri speciali inerenti agli **attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni** nonché agli ulteriori settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

L'**articolo 3** stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 3 articoli per un totale di 6 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 4 articoli per un totale di 9 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche; 2) prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria" quale finalità e *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente "anodina", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria"; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla prima finalità sopra indicata, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di garantire "il regolare svolgimento di attività economiche".

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 6 commi 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e di 4 provvedimenti di altra natura (fra cui figurano anche leggi regionali e delle province autonome); in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 3, lett. b), capoverso comma 16, prevede, all'ultimo periodo, che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; in proposito, tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2027, il menzionato articolo 14 sarà sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024, recante il testo unico della giustizia tributaria, *si valuti l'opportunità di fare riferimento anche a tale disposizione*.

L'articolo 2, comma 1-bis, prevede che nei casi di progetti che coinvolgano aree di elevato valore agricolo, le regioni o province autonome possono ricorrere al rimedio dell'opposizione in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990; tale disposizione prevede infatti che l'efficacia della determinazione motivata di conclusione di una conferenza di servizi decisoria, tenuta con modalità simultanea, è automaticamente sospesa nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati da parte di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità); tali amministrazioni, infatti, ai sensi del richiamato articolo 14-quinquies, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri; superato il menzionato termine di 10 giorni senza che sia stata proposta opposizione, la determinazione acquista definitivamente efficacia; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di indicare il termine a decorrere dal quale le regioni o le province autonome possono, entro i successivi 10 giorni, ricorrere al rimedio dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri*; nella disciplina di cui al richiamato articolo 14-quinquies, infatti, si fa riferimento alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi quale termine di riferimento *a quo*, che tuttavia appare di dubbia riferibilità alla fattispecie regolata.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso Art. 11-bis, comma 2, dispone che resta comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione "adeguatamente elevata da terra",

espressione che appare suscettibile di ulteriore specificazione, anche con riferimento al coordinamento con il D.M. 436/2023, che ha dettato le specifiche regole operative concernenti le disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale; del pari, anche la formulazione del successivo comma 3 del medesimo Art. 11-bis potrebbe essere ulteriormente approfondita, nella parte in cui prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, nell'individuare – con legge – aree idonee all'installazione di ulteriori impianti da fonti rinnovabili, garantisca "l'opportuno coinvolgimento" degli enti locali; analogamente, infine, potrebbe essere approfondita anche la formulazione dell'articolo 2, comma 1-bis, nella parte in cui fa riferimento a progetti che coinvolgano aree di "elevato valore agricolo", espressione, quest'ultima, che potrebbe essere meglio precisata; ciò premesso, *si valuti un approfondimento al riguardo.*